

## **COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI: SCADENZA AL 31 MARZO 2017**

Entro il prossimo 31 marzo 2017 deve essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'annualità precedente (2016).

Come disposto infatti dal Decreto Legislativo n. 67/2011, come modificato dalla Legge n.214/2011, gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli Istituti previdenziali competenti (occorre compilare il modello LAV-US disponibile online su [Clic-lavoro.gov.it](http://Clic-lavoro.gov.it), -Ministero del Lavoro, nota 28.11.2011). Si rammenta che sono tenuti all'invio della denuncia, oltre ai datori di lavoro privati, anche le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori "somministrati", impegnati nel lavoro a catena" e nel "lavoro notturno". Di seguito si fornisce l'elenco delle varie tipologie di lavorazioni previste dalla norma:

a) lavorazioni pesanti: lavoro in galleria, cava o miniera ad alte temperature o in spazi ristretti; lavorazione del vetro cavo; mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo; lavori di asportazione dell'amianto;

b) lavoro notturno: lavorazioni con orario svolto per almeno 6 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 ovvero lavoro prestato per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

c) lavoro a catena: caratterizzato da misurazione dei tempi e ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, svolte da lavoratori che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi con l'esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità (Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti ;Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc. ; Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico ; Costruzione di autoveicoli e di rimorchi ; Apparecchi termici di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento ;Elettrodomestici; Altri strumenti e apparecchi ; Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo ;

d) conducenti di veicoli pesanti: veicoli di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto. Al fine della compilazione pratica del modello occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV\_US reperibile su [Cliclavoro](http://Cliclavoro) attraverso la seguente procedura:

a) compilare il modulo on line con i propri dati e procedere all'invio (la ricevuta stampabile di avvenuta compilazione sarà inviata via mail all'indirizzo indicato nel campo "Referente" del modulo);

b) il Ministero del lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo (in caso di mancata ricezione della mail sarà necessario scrivere a [c0@lavoro.gov.it](mailto:c0@lavoro.gov.it));

c) inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi effettua l'accredimento (datore di lavoro o soggetto autorizzato).

Dopo aver ricevuto le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV\_US. Le comunicazioni attraverso il modello LAV\_US sono di diverso tipo: - inizio lavoro a catena; -lavoro usurante D.M. 1999; - lavoro usurante notturno; - lavoro usurante a catena; - lavoro usurante autisti. La sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, è applicabile esclusivamente alla mancata comunicazione inerente al lavoro notturno e alla comunicazione iniziale, da farsi entro il termine di 30 giorni, in caso di "lavoro a

catena" (alle altre tipologie di comunicazione non risulta applicabile alcuna sanzione).  
In caso di lavoro notturno, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno in tale tipologia e deve essere comunicata l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.

**CELESTE VIVENZI**